FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL QUINQUENNIO DAL 1966 AL 1970

Art. 30

Ricerca scientifica

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Universita', negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme: per il 1966..... L. 1.500 milioni per il 1967..... " 2.000 " per il 1968..... " 2.477,5 " per il 1969..... " 2.842,5 " per il 1970..... " 3.200 ". La ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente e' effettuata annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico dello leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che, avuto riguardo al quadro generale degli interventi per la ricerca scientifica, redigera' una motivata relazione.

Versione in vigore dal 14 marzo 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970
Estremi	Legge 31 ottobre 1966, n. 942
Titolo	IV — Università e ricerca scientifica
Capo	II — Contributi di funzionamento e ricerca scientifica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-piano-di-sviluppo-della-scuola-nel-quinquennio-dal/art-30-ricerca-scientifica/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it